

**REGOLAMENTO INTERNO DEL
COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ**

Art. 1

Modalità di funzionamento

1. La prima riunione del Comitato è convocata e presieduta dalla/dal delegata/o del Rettore alle Pari Opportunità, ovvero dalla/dal rappresentante del personale docente più anziana/o nel ruolo. In tale seduta il Comitato procede, mediante tre distinte e successive votazioni, all'elezione della/del Presidente, della/del Vicepresidente e della/del Segretaria/o, tra i suoi componenti elettivi; è proclamata/o eletta/o a ciascuna carica chi riceve il maggior numero di voti.
2. Alla/al Presidente spetta la convocazione delle riunioni e la determinazione dell'ordine del giorno, la presidenza e il coordinamento dei lavori, la rappresentanza del Comitato all'interno ed all'esterno dell'Ateneo, la direzione e la responsabilità delle attività svolte dal Comitato.
3. La/il Segretaria/o coordina l'Ufficio di Segreteria che provvede alla gestione delle attività del Comitato, cura la redazione del verbale delle sedute del Comitato, mette a disposizione dei componenti la documentazione (leggi, disposizioni, circolari, verbali, ecc.) relativa all'attività del Comitato e ne assicura la diffusione dei risultati.
4. Il Comitato si riunisce di norma una volta al mese. L'avviso della convocazione, contenente l'ordine del giorno, è effettuato per iscritto o per posta elettronica almeno dieci giorni prima della riunione. Di ogni riunione viene redatto un verbale contenente le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte e le eventuali posizioni difformi. Il Comitato deve essere convocato entro venti giorni dalla richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti elettivi del Comitato e all'ordine del giorno della seduta devono essere elencati gli argomenti proposti.
5. Le assenze dalle sedute devono essere comunicate e giustificate in anticipo.
6. Per la validità delle riunioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza delle/dei componenti e comunque la presenza della/del Presidente o della/del Vicepresidente.

Art. 2

Organizzazione dei lavori

1. Partecipano alle sedute del Comitato per le Pari Opportunità, senza diritto di voto e sino alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Ateneo, due esponenti del personale non di ruolo presente nell'Università, di cui una/uno del personale docente e una/uno del personale tecnico-amministrativo; le/gli esponenti sono designati con apposita deliberazione del Comitato, in base alle specifiche competenze e professionalità e sulla base delle candidature provenienti dal personale non di ruolo e tenendo conto delle indicazioni delle rappresentanze sindacali.
2. Il Comitato, nello svolgimento delle sue funzioni, coinvolge le organizzazioni sindacali secondo le forme e le modalità previste dalla normativa vigente.
3. Il Comitato può invitare a partecipare alle proprie sedute collaboratrici o collaboratori in relazione alle materie trattate ed a specifici progetti.
4. Il Comitato può promuovere, purché autorizzate, assemblee del personale o incontri con gruppi, singoli/i dipendenti, amministratrici/ori o altri soggetti.

5. Le/i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo hanno diritto ad allontanarsi dall'abituale posto di lavoro per lo svolgimento delle attività del Comitato.
6. Il Comitato viene tempestivamente informato sugli argomenti all'ordine del giorno degli organi di governo dell'Ateneo e sulle materie che sono oggetto di negoziazione decentrata.
7. Il Comitato può essere invitato dal Rettore a partecipare con una propria delegazione, cui non partecipa la componente studentesca del Comitato stesso, alle attività di contrattazione in qualità di consulente delle parti sulle materie d'interesse; la parte pubblica e la parte sindacale sono tenute a prendere in esame le eventuali proposte del Comitato entro 30 giorni dalla data di trasmissione.
8. Nel rispetto della normativa vigente, a tutela di interessi giuridicamente rilevanti e comunque in relazione alla necessità di verificare la sussistenza di eventuali situazioni di discriminazione rispetto alla tutela delle Pari opportunità, il Comitato ha diritto di accesso alle informazioni, ai documenti amministrativi e ai dati nominativi in possesso dell'Amministrazione e necessari all'espletamento delle proprie attività, anche in analogia a quanto previsto dall'art. 9 della legge 125/91.

Art. 3

Modifiche

1. Le modifiche al presente Regolamento, proposte su iniziativa di qualsiasi componente del Comitato, sono deliberate a maggioranza assoluta, con almeno un voto favorevole della rappresentanza di ciascuna componente universitaria. Le modifiche così deliberate sono approvate ed emanate dagli organi competenti dell'Ateneo a norma dell'art. 8, comma 6 dello Statuto.